LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 7

Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro

La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite a condizione che esso sia esclusivamente destinato a scopi scientifici o terapeutici e fabbricato esclusivamente con l'impiego di sale raffinato a tal fine ceduto dall'Amministrazione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	II — Deroghe al monopolio di produzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-7-produzione-del-cloruro-di-sodio-chimicamente-puro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it